

**DELIBERAZIONE 28 GIUGNO 2013
284/2013/R/GAS**

**RAZIONALIZZAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI DISCIPLINATI NELL'AMBITO
DELLE GARANZIE DI LIBERO ACCESSO AI SERVIZI DI TRASPORTO, STOCCAGGIO E
RIGASSIFICAZIONE**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 giugno 2013

VISTI:

- la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009 (di seguito: Direttiva 2009/73/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02 (di seguito: la deliberazione 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2004, n. 22/04;
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 119/05 (di seguito: deliberazione 119/05)
- la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2005, n. 167/05 (di seguito: deliberazione 167/05);
- la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 2009, ARG/gas 161/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 161/09);
- la deliberazione dell'Autorità 2 novembre 2009, ARG/gas 165/09;
- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2011, ARG/gas 20/11;
- la deliberazione dell'Autorità 13 luglio 2011, ARG/gas 95/11;
- la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 45/11);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 20 giugno 2013, 270/2013/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 270/2013/R/gas).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 20, lettera a), della legge 481/95, prevede che l'Autorità, per lo svolgimento delle proprie funzioni, richiede documenti e informazioni; e che l'inadempimento a tali richieste costituisce, ai sensi della lettera c) del medesimo

comma, presupposto per l'adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria da parte dell'Autorità;

- l'articolo 41, comma 1, della Direttiva 2009/73/CE prevede, tra i compiti delle autorità di regolazione, la vigilanza:
 - alla lettera i), sul livello di trasparenza, anche dei prezzi all'ingrosso;
 - alla lettera j), sul grado di apertura del mercato e sulla concorrenza a livello dei mercati all'ingrosso e al dettaglio, compresi le borse del gas naturale;
- con la deliberazione ARG/gas 161/09, l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale;
- costituisce ambito del procedimento di cui al precedente punto anche l'integrazione degli obblighi informativi in capo alle imprese del gas ai fini dell'individuazione di indicatori idonei al monitoraggio dell'andamento del mercato all'ingrosso che, anche in esito all'introduzione del bilanciamento di merito economico e alla progressiva integrazione con i mercati europei, presenta dinamiche di mercato in corso di evoluzione e sviluppo;
- gli obblighi informativi sopra richiamati possono essere distinti in:
 - a) obblighi informativi in capo alle imprese che gestiscono servizi infrastrutturali (trasporto, rigassificazione e stoccaggio) ed al Gestore dei mercati energetici (di seguito: il GME) in relazione alle negoziazioni di gas naturale presso i mercati che organizza;
 - b) obblighi informativi in capo agli utenti del sistema del gas che svolgono attività di approvvigionamento e cessione del gas naturale;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

gli obblighi informativi, di cui alla precedente lettera a), sono già definiti dall'Autorità nell'ambito della regolazione dell'accesso e dell'erogazione dei servizi del gas naturale, anche nella forma di obblighi informativi periodici tra i quali rientrano quelli previsti da:

- la deliberazione 137/02, la quale prevede che l'impresa di trasporto comunichi:
 - entro il giorno 15 di ogni mese, i dati e le informazioni riguardanti le capacità richieste, conferite e utilizzate da ciascun utente nei singoli punti di consegna e riconsegna, le transazioni di capacità e di gas tra utenti, i nuovi conferimenti (comma 7.2);
 - entro 30 (trenta) giorni dalla loro applicazione, le modalità di allocazione dei volumi di gas misurati nel caso di punti di consegna e riconsegna condivisi tra più utenti (al comma 7.3.);
- la deliberazione 119/05, la quale prevede, al comma 7.3, che l'impresa di stoccaggio comunichi, entro il mese successivo al termine di ogni mese, i dati giornalieri riguardanti, per ciascun utente e per ciascun servizio:
 - le capacità conferite e utilizzate, la giacenza di gas in stoccaggio, le cessioni e gli scambi di gas e di capacità di stoccaggio, i nuovi conferimenti;
 - i medesimi dati, aggiornati a seguito delle allocazioni di conguaglio;
- la deliberazione 167/05, la quale prevede, al comma 4.4, che l'impresa di rigassificazione comunichi, entro il giorno 15 di ogni mese, i dati e le informazioni relative:
 - alle capacità di rigassificazione offerte, richieste e conferite;

- al consuntivo di utilizzo del terminale nel mese precedente;
- la deliberazione ARG/gas 45/11, la quale prevede, al comma 8.3, che il GME trasmetta giornalmente le informazioni relative alle offerte presentate ed accettate presso la piattaforma per il bilanciamento.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- le richiamate disposizioni non prevedono la definizione di protocolli univoci relativamente alle modalità di trasmissione e di organizzazione delle informazioni richieste comportando complessità ed onerosità nella loro gestione, che, tenuto conto del sviluppo in atto delle dinamiche del mercato all'ingrosso, incidono sull'efficienza del suo monitoraggio;
- l'attuale assetto del servizio di trasporto, che assegna, all'impresa maggiore di trasporto, il ruolo di responsabile del bilanciamento nonché di gestione commerciale della rete nazionale di trasporto, consente di centralizzare, in capo al medesimo soggetto, la trasmissione, all'Autorità, delle informazioni di competenza delle altre imprese di trasporto e di cui dispone ai fini dell'espletamento del predetto ruolo;
- quanto prospettato al precedente punto è funzionale a perseguire l'efficienza ed una maggior livello di integrazione nella raccolta delle informazioni richieste.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- fra gli obblighi informativi, di cui alla precedente lettera b), rientrano quelli in materia di contratti di importazione del gas naturale, attualmente disciplinati al comma 7.5, della deliberazione 137/02 e al comma 4.5, della deliberazione 167/05;
- tali obblighi informativi potranno essere integrati e modificati in esito alla revisione delle norme in materia di conferimento delle capacità e di gestione delle congestioni oggetto del documento per la consultazione 270/2013/R/gas.

RITENUTO CHE:

- sia necessario definire, ai fini del monitoraggio del mercato all'ingrosso, disposizioni volte a razionalizzare la raccolta delle informazioni oggetto dei relativi obblighi in capo alle imprese di cui alla precedente lettera a), con l'individuazione:
 - del grado di dettaglio richiesto sotto il profilo temporale e funzionale;
 - di modalità e formati univoci per la loro organizzazione e trasmissione;
- sia, a tal fine, opportuno integrare il procedimento, di cui alla deliberazione ARG/gas 161/09, dando mandato al Direttore della Direzione Mercati Elettricità e Gas affinché provveda alla definizione delle disposizioni di cui al precedente alinea con propria determinazione e, ove, opportuno al loro successivo aggiornamento

DELIBERA

1. di integrare il procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale, di cui alla deliberazione ARG/gas 161/09, dando mandato al Direttore della Direzione Mercati Elettricità e Gas affinché, con propria determinazione, provveda alla definizione e, ove opportuno, all'aggiornamento di disposizioni funzionali alla razionalizzare della raccolta delle informazioni oggetto degli obblighi informativi previsti in capo alle imprese di trasporto, stoccaggio e rigassificazione e al GME;
2. di prevedere che le disposizioni di cui al punto 1 individuino:
 - il grado di dettaglio delle informazioni richieste sotto il profilo temporale e funzionale;
 - modalità e formati univoci per l'organizzazione e trasmissione delle medesime informazioni da parte dei soggetti obbligati;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

28 giugno 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni